

MISURE FISCALI

<p>Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo</p>	<p>CASARTIGIANI ha chiesto la proroga della sospensione dei versamenti fino al 31 luglio 2020. Versamento dei tributi sospesi prorogato fino al 31 agosto 2020, se con versamento rateale, decorrente dal 31 agosto 2020.</p>
<p>Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p>	<p>CASARTIGIANI ha chiesto la previsione che tali adempimenti siano sospesi fino al 30 giugno 2020 (comma 1 dell'art. 62), nonché la previsione che l'effettuazione degli adempimenti sospesi venga fatta entro il 30 settembre 2020.</p>
<p>Sospensione versamenti da autoliquidazione: Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a Iva, ritenute alla fonte e contributi.</p>	<p>Anche in questo caso la CASARTIGIANI ha richiesto la previsione che la sospensione sia relativa ai mesi di marzo aprile e giugno, successivo relativo versamento al 31 agosto, con eventuale versamento rateale decorrente dal 31 agosto 2020.</p>
<p>Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p>	<p>CASARTIGIANI ha chiesto la previsione che tali adempimenti siano sospesi fino al 30 giugno 2020 (comma 1 dell'art. 62), nonché la previsione che l'effettuazione degli adempimenti sospesi venga fatta entro il 30 settembre 2020.</p>
<p>Sospensione ritenute acconto. I soggetti con meno di 400 mila euro nel 2019, possono richiedere al sostituto d'imposta che non vengano applicate le ritenute d'acconto sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del DL Cura Italia e il 31 marzo 2020</p>	<p>CASARTIGIANI ha richiesto che la normativa sia prevista per i mesi da marzo a giugno.</p>

PROPOSTE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE

- In tutti i casi citati di sospensione la Confederazione ha richiesto l'estensione anche dei versamenti relativi a:

Misure del Governo per aiutare le imprese nell'emergenza COVID-19.

Da CASARTIGIANI il “decalogo” delle principali cose fatte e di quelle da fare

- Ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente (ritenute su redditi di lavoro autonomo, ritenute su agenti, procacciatori, ecc);
 - tassa di concessione governativa;
 - IVA annuale (dovuta da dichiarazione), oppure mancata applicazione maggiorazione per differimento termine di versamento;
- La Confederazione ha richiesto altresì la applicabilità delle disposizioni di sospensione dei versamenti anche alle imprese che hanno realizzato, nel corso dell'anno solare precedente, oltre il 50% dei propri ricavi nei confronti dei soggetti che rientrano nei settori più colpiti (art.61 _ DL Cura Italia);

La Confederazione ha richiesto inoltre che il decreto Cura Italia venga integrato in sede di conversione con i seguenti provvedimenti:

- Possibilità di compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, anche senza che venga preventivamente presentata la dichiarazione annuale da cui emerge il credito;
- Non applicazione dell'articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificazione delle ritenute ai committenti) in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, e dei conseguenti adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati;
- Previsione della facoltà, per tutti gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale “periodo di non normale svolgimento dell'attività” ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (L. 21 giugno 2017, n. 96) e della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
- Riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati utilizzati dalle imprese che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 61.

Ulteriori proposte dal territorio:

- Sospensione per il 2020 degli indici di valutazione (ISA);
- Spostamento di 12 mesi (30.06.21) della deroga per l'installazione dei registratori di cassa per le piccole aziende;
- Abolizione dei registratori di cassa per gli artigiani con fatturato inferiore ai 30mila euro;
- Riduzione degli acconti di imposta 2021 (luglio e novembre 2020);
- Proroga dei versamenti UNICO 2019/2020 al 20 agosto;



CASARTIGIANI

Misure del Governo per aiutare le imprese nell'emergenza COVID-19.

Da CASARTIGIANI il "decalogo" delle principali cose fatte e di quelle da fare

- Viene richiesta una armonizzazione delle scadenze fiscali con indicazioni chiare. Troppo spesso infatti occorre attendere le circolari interpretative dei vari enti;
- Per i redditi 2020, il riconoscimento delle perdite per mancati incassi dovuti all'emergenza COVID-19

MISURE PER LAVORATORI DIPENDENTI

<p>Cassa Integrazione ordinaria e FIS: su questi due capitoli, lo stanziamento complessivo è di circa 1,4 miliardi. Per quanto concerne la Cassa ordinaria, sarà istituita una causale unica dedicata, Covid-19, attivabile con una procedura semplificata (informazione e consultazione anche in via telematica in massimo 3 giorni), non vi saranno limiti di accesso (anche chi è stato assunto da meno di 90 giorni potrà accedervi) e non sarà conteggiata ai fini del computo totale. Per quanto riguarda il FIS, ferma restando la possibilità di ricorrere alla causale Covid-19, l'assegno ordinario spetterà anche alle piccole imprese oggi escluse (quelle comprese fra 5 e 15 dipendenti).</p>	<p>Publicato messaggio INPS n.1287 del 20 marzo 2020. Cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. In attesa della Circolare operativa INPS</p>
<p>Cassa Integrazione Straordinaria e FIS di solidarietà: per chi è già beneficiario di tali strumenti di sostegno al reddito, si può sospendere temporaneamente l'erogazione per accedere alla CIG ordinaria o all'assegno ordinario del FIS con causale Covid-19.</p>	<p>Publicato messaggio INPS n.1287 del 20 marzo 2020. Cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. In attesa della Circolare operativa INPS</p>
<p>Cassa Integrazione in deroga: stanziati 3,3 miliardi per tutelare tutti i lavoratori, compresi agricoli, pesca e terzo settore, che non hanno accesso ad altri ammortizzatori sociali. La misura durerà 9 settimane</p>	<p>Publicato messaggio INPS n.1287 del 20 marzo 2020. Cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. Per il riparto dei fondi per la Cassa Integrazione in deroga vedi il D. I. (Min. Lavoro e Economia) del 24.03.2020. Per la procedura relativa alle richieste di CIGD si deve fare riferimento a quanto stabilito dagli Accordi Quadro tra Regioni e Parti sociali.</p>
<p>Premio ai lavoratori dipendenti: viene riconosciuto per il mese di marzo un premio pari a 100 euro a tutti i titolari di reddito da lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro. Il dipendente deve aver svolto nel mese di marzo 2020 l'attività lavorativa nella sede prevista dal contratto il premio è assegnato pro-rata temporis in base alla giornate effettivamente lavorate nel mese.</p>	<p>Viene riconosciuto con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile in via automatica dai sostituti di imposta che recuperano il premio erogato attraverso la compensazione.</p>

<p>Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpi e DIS-COLL: Sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpi e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'auto-imprenditorialità nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.</p>	<p>L'Inps, riferisce l'istituto in una nota, sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti</p>
<p>Fsba: Con Accordo Interconfederale sottoscritto in data 26 febbraio 2020 dalle Parti Sociali, è stata introdotta, per la durata dell'emergenza CORONAVIRUS, uno specifico intervento di 20 settimane nell'arco del biennio mobile connesso alla sospensione dell'attività aziendale determinata da "COVID 19". Non è richiesto il requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché assunti entro il 23 febbraio 2020. La domanda dovrà essere presentata direttamente al Fondo e non all'INPS. Per tale prestazione lo Stato ha stanziato risorse finanziarie per 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi.</p>	<p>Le imprese che, pur essendo obbligate dalla legge, non risultano in posizione regolare nei confronti di FSBA, potranno accedere immediatamente alle prestazioni del Fondo, previa la regolarizzazione contributiva (per un massimo di 36 mesi). L'importo dovuto ai fini della regolarizzazione contributiva dovrà essere versato tramite F24. Per poter presentare le richieste di prestazione è necessaria la registrazione dell'azienda o del consulente sulla piattaforma SINAWEB. CASARTIGIANI, vista la crisi gravissima generata dall'epidemia in corso che sta producendo un numero elevatissimo di domande di prestazioni e che rende lo stanziamento di 80 milioni palesemente insufficiente a garantire la richiesta, ha in più sedi richiesto l'esigenza di incrementare significativamente lo stanziamento degli 80 milioni</p>

MISURE PER FAMIGLIE	
<p>Congedi parentali: vengono concessi 15 giorni di congedo parentale ai lavoratori del settore pubblico, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno figli di età fino a 12 anni. Con il congedo, sarà riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. Per i genitori di figli con disabilità grave non vale il limite d'età per utilizzare il congedo. Chi ha figli di età compresa fra 12 e 16 anni può usufruire di un congedo non retribuito. Può avere accesso al congedo parentale un nucleo all'interno del quale non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.</p>	<p>Circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020 Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato.</p>
<p>Voucher baby-sitter: si tratta di una misura alternativa ai congedi parentali. Ne potranno usufruire sia i lavoratori dipendenti sia quelli autonomi e i professionisti. La misura prevede la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per un massimo di 600 euro. Per le forze di polizia, medici, infermieri e operatori socio-sanitari, in prima linea contro il Coronavirus il voucher salirà a 1.000 euro.</p>	<p>Con la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44, l'Istituto ha fornito le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e all'erogazione del bonus mediante il Libretto Famiglia. L'INPS ha anche informato che, dal 1° aprile 2020, è possibile presentare le domande per richiedere il bonus "baby sitting" in alternativa ai "Congedi COVID-19"</p>
<p>Estensione del permesso della Legge 104: vengono aumentati gli attuali 3 giorni di permesso mensile retribuito previsto per l'assistenza dei familiari disabili gravi con ulteriori 12 giorni da usare nei mesi di marzo e aprile per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Genitori di figli con disabilità grave 2. Parenti e affini entro il 3° grado di persone con disabilità grave 3. Lavoratori con disabilità grave 	<p>Circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020 Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato.</p>
<p>Quarantena: sarà equiparata al ricovero ospedaliero anche nel settore privato, per quanto riguarda il trattamento economico, e non sarà computabile ai fini del periodo di comporta. Su questa misura, le risorse a disposizione ammontano a 130 milioni di</p>	



CASARTIGIANI

Misure del Governo per aiutare le imprese nell'emergenza COVID-19.

Da CASARTIGIANI il "decalogo" delle principali cose fatte e di quelle da fare

euro.

Stop ai licenziamenti: sono sospese a decorrere dal 23 febbraio scorso per 60 giorni le procedure di licenziamento collettivo pendenti. Nel medesimo periodo non è possibile intimare nuovi licenziamenti collettivi né porre in essere licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

MISURE PER LAVORATORI AUTONOMI, PROFESSIONISTI E COLLABORATORI

Indennità per Professionisti e autonomi iscritti alla gestione separata e co.co.co.; artigiani e commercianti (autonomi); lavoratori stagionali del turismo e del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo: Per il mese di marzo, sarà riconosciuta un'indennità pari a 600 euro.

Publicato messaggio INPS n.1288 del 20 marzo 2020. Prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati. Pubblicato messaggio INPS n.1381 del 26 marzo 2020 Interventi di semplificazione per l'accesso ai servizi web. Semplificazione della modalità di compilazione e invio on line delle domande. Nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Le domande per usufruire del bonus potranno essere presentate dal prossimo 1° aprile, in modalità telematica sul sito dell'INPS. Lo rende noto l'Istituto con una notizia flash del 27 marzo 2020

CASARTIGIANI ha richiesto di aumentare l'importo ed il periodo di spettanza dell'indennità e di prevedere la possibilità, a scelta del soggetto interessato, di utilizzare l'importo come credito di imposta per garantire a tutti gli aventi diritto di poterne beneficiare

MISURE PER LE IMPRESE	
<p>Credito di imposta per spese di sanificazione: viene riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambiente fino ad un massimo di 20.000 euro a tutte le imprese. La misura è riconosciuta per il periodo di imposta 2020 fino all'esaurimento delle risorse stanziato (50 mln€). Si è in attesa del Decreto del Mise di concerto con il Mef per le modalità di fruizione.</p>	<p>Si è in attesa del Decreto del Mise di concerto con il Mef per le modalità di fruizione.</p>
<p>Credito di imposta per canoni locazione: viene riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo per gli immobili di categoria C/1. Tale misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.</p>	<p>La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione utilizzando il Modello F24. Sul tema CASARTIGIANI ha richiesto l'estensione della misura alla categoria catastale C/2 (magazzini, locali di deposito, etc.) e C/3 (laboratori per arti e mestieri)</p>

PROPOSTE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE:

- aumento di 12 mesi dell'esonero contributivo per tutti gli apprendisti
- Mantenere il più possibile inalterato l'elenco dei codici ateco relativo alle attività essenziali. Una frequente modifica crea confusione ed incertezza nelle imprese

CREDITO

Moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese.

Le misure di sostegno finanziario (art. 56, c.2 DL Cura Italia):

Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e degli altri soggetti abilitati alla Concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
- b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. La restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
- c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre

Possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia. Come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).

Per accedere alle misure, l'impresa deve essere in bonis, vale a dire - come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso - che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

E' opportuno che l'impresa contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto-legge Cura Italia sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia PMI - che sarà oggetto di successivo approfondimento - che possono collegarsi con la misura della moratoria. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'ABI e le rappresentanze di impresa (tra cui Rete Imprese Italia), ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso (cfr. Accordo

2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

I nuovi interventi del Fondo (art. 49, DL Cura Italia):

Per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in deroga alle vigenti disposizioni operative, la copertura del Fondo di garanzia per le PMI è pari all'80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni di euro. Per tutte le altre operazioni di finanziamento, resta valida la modulazione delle percentuali di copertura attualmente prevista dalla disciplina del Fondo, fino a un importo massimo garantito, che viene innalzato dal decreto da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro.

Tra le altre misure la possibilità di ammettere alla garanzia del Fondo con una copertura dell'80% in garanzia diretta e 90% indiretta nuovi finanziamenti a 18 mesi di importo non superiore a 3.000 euro erogati da banche ed intermediari abilitati a favore di imprese danneggiate dall'emergenza COVID_19

Operazioni di microcredito:

Gli operatori di microcredito ex art 111 del TUB possono beneficiare, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento, della garanzia del Fondo sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla realizzazione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito. Viene, inoltre, innalzato l'importo minimo per le operazioni di microcredito d'impresa da 25.000 euro a 40.000 euro.

per il credito 2019, come modificato dall'Addendum del 6 marzo 2020).

La garanzia è concessa a titolo gratuito e la probabilità di inadempimento della singola impresa beneficiaria è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo riportate nell'allegato al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” o che rientrino nella nozione di “imprese in difficoltà”.

La misura riguarda persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o Professioni che autocertificano di essere state danneggiate dall'emergenza COVID . In favore di tali soggetti la garanzia è concessa a titolo gratuito e senza valutazione.

PROPOSTE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE:

- possibilità di aumentare i Fondi Antiusura messi a disposizione dei Confidi anche per interventi di garanzia per liquidità e finanziamenti a 24 mesi e non solo per le aziende a rischio usura;
- semplificazione e snellimento per i confidi nella procedura di richiesta delle controgaranzie;
- favorire la liquidità alle imprese attraverso una mitigazione dei rating;
- La predisposizione di aperture di credito, con prestiti di importo fino a € 30.000,0, rientri a lungo termine, a decorrere dalla fine dell'emergenza, e con un bassissimo tasso di interessi, finalizzati alle esigenze dell'impresa e anche della famiglia dell'imprenditore, potrebbe essere un importante sostegno provvisorio per garantire un minimo di liquidità
- Si ritiene indispensabile aumentare gli strumenti di contrasto alla illegalità. E' infatti in momenti di forte crisi di liquidità come questo che gli imprenditori sono maggiormente esposti a fenomeni di illegalità.